

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON 3 FIGLI MINORI

Breve descrizione

E' un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori di 18 anni.

L'importo massimo dell'assegno da corrispondere agli aventi diritto **per l'anno 2012, se spettante nella misura intera, è pari a €135,43 per 13 mensilità (€1.760,59).**

Possono richiedere il contributo i cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di, che convivono con tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.

Dal gennaio 2010, l'assegno viene riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

A chi è rivolto

I genitori devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere residenti nel Comune di.....;
- avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
- cittadini comunitari;
- cittadini stranieri: status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
- avere una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori:
- per nuclei di 5 persone (3 figli minori) l'ISE deve essere minore di € 24.377,39.
- per i nuclei con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal DLgs n° 108/98 – rif. Comma l, art. 65 legge n° 448/1998.

L'ISE è l'Indicatore di Situazione Economica, che viene calcolato tenendo conto del reddito e della situazione patrimoniale.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE il cittadino deve rivolgersi ad un Caaf – Centro Servizi – convenzionato, prenotando telefonicamente. Il servizio è gratuito.

Alla domanda di assegno per il nucleo familiare relativa al 2012 deve essere allegata l'attestazione ISE del 2011, per tale motivo si invitano gli utenti a presentare la domanda solo quando sarà disponibile l'ISE 2011.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2012, entro il 31.01.2013.

La domanda, indirizzata al sindaco, può essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Protocollo del Comune di..... (in caso di spedizione fa fede il timbro dell'Ufficio Postale).

La validità è annuale, quindi anche le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono ripresentare la domanda e tutti i documenti necessari.

Documenti da presentare

- Modulo di domanda;

- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, patente guida, passaporto);
- Per cittadini comunitari: certificato di iscrizione anagrafica;
- Per i cittadini stranieri con status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria: certificato di iscrizione anagrafica;
- Attestazione Ise con Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa ai redditi dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- Attestazione Ise dell'anno precedente;
- Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge;
- Copia della sentenza di separazione relativa ad altri soggetti presenti nel nucleo familiare.

Tempi e iter della pratica

Il pagamento viene effettuato dall'INPS in due rate, corrispondenti a due semestralità: la prima rata viene erogata sulla base della data di presentazione della domanda, comunque mai prima del mese di luglio, e la seconda generalmente entro gennaio dell'anno successivo.

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui si verifica il requisito di almeno tre figli a carico. Nel caso in cui questo requisito esista per un periodo inferiore ad un anno, l'importo dell'assegno può essere ridotto.

NEL CASO DI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti

regole:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

LIMITI DI REDDITO

NUMERO DEI COMPONENTI	LIMITI ISE
4	19.168,36 – 22.670,97
5	20.225,78 – 24.377,39
6	23.804,57 – 27.302,68
7	27.236,79 – 30.471,74
5 di cui 1 con handicap	24.114,03 – 28.682,07
6 di cui 1 con handicap	28.154,03 – 31.688,45
7 di cui 1 con handicap	37.150,63 – 34.675,21